



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 06 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall'Avv. A. Petretti Via degli Scipioni, 268/A 00192 ROMA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei del mese di dicembre, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna, composta dai sigg.ri:

- Dott.ssa Veronica Frassinetti – Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo - componente;

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 2019 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d'ora innanzi T.U.E.L.;
- che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 e 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del T.U.E.L. essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020;

VISTA la propria Delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto *"Approvazione dell'avviso pubblico ai creditori e pubblicazione"*, con cui è stato approvato, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, il modello di istanza di ammissione alla massa passiva del Comune di Lavagna, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUEL;

VISTI:

- l'art. 252/4 del TUEL, in base al quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

- verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254/3 del TUEL, che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
 - l'art. 256/1 del TUEL, che statuisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

VISTA l'istanza presentata dall'Avv. A. Petretti Via degli Scipioni, 268/A 00192 ROMA, prot. 3577 del 03.02.2020 con la quale è stata chiesta l'ammissione alla massa passiva di un credito di importo pari a € 1.000,00 per "*Giudizio pendente innanzi Consiglio di Stato RG 5535/2012 nei confronti della Agenzia del Demanio definito con sentenza n. 6951/2018 e Giudizio pendente innanzi Consiglio di Stato RG 2717/2010 nei confronti della Sig.ra Franca Canepa ed altri definito con sentenza n. 6255/2019*";

VISTA l'attestazione ex art. 254/4 del TUEL, rilasciata dal Dirigente del competente Servizio comunale da cui risulta che il debito non può essere riconosciuto in quanto il Comune ha attestato di non aver affidato alcun incarico al richiedente bensì aveva incaricato l'Avv. Arzeni per rappresentare l'Amministrazione in una causa pendente presso il Consiglio di Stato. Quindi non sussiste nessun rapporto contrattuale nè alcun impegno di spesa tra il Comune e il richiedente.

RICHIAMATO il preavviso di rigetto, ex Art. 10bis, del 15.11.2024 inviato al suddetto creditore istante, il quale non ha fatto pervenire deduzioni entro il termine assegnato;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 378/1993;
- la L. n. 241/1990;
- il D.L. n. 18/ 2020 ed il D.L. n. 23/2020;



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione



DELIBERA

- di escludere dalla massa passiva della liquidazione la domanda di ammissione presentata dall'Avv. A. Petretti, Via degli Scipioni, 268/A 00192 ROMA relativa all'importo di € 1.000,00 in quanto, alla richiesta, non corrisponde alcun impegno di spesa da parte del Comune di Lavagna;
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256/7 del TUEL;
- di notificare il presente provvedimento all'Avv. A. Petretti a mezzo PEC;
- di disporre che la presente delibera si trasmetta a cura della segreteria della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
 - al sig. Sindaco;
 - ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;
 - al sig. Revisore dei Conti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge alla competente Autorità giudiziaria.

Di ciò si terrà conto in sede di rendicontazione finale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

 Dott.ssa Veronica Frassinetti  Dott. Stefano Piccolo

